

In data 30 gennaio 2024, presso la sede di Compass Banca S.p.A. di via Caldera 21 Milano, dopo approfondito confronto, anche in videoconferenza, è stato sottoscritto il seguente

## VERBALE DI ACCORDO

TRA

**Compass Banca S.p.A.** in persona di Fabio Pierpaoli e Marcello Stefanoni

- di seguito «*Compass Banca*» o «*Banca*» -

E

le **RSA aziendali**

E

le **Organizzazioni Sindacali** così come di seguito rappresentate **FABI; FIRST – CISL; FISAC – CGIL; UILCA; UNISIN**

- di seguito «*Organizzazioni Sindacali*» -

(«*Compass Banca*» o «*Banca*», RSA aziendali, Organizzazioni Sindacali collettivamente denominate «*Parti*»)

### Premesso che:

- a) Con il piano strategico 2023 – 2026 Compass intende perseguire sfidanti obiettivi tra cui l'espansione del credito al consumo nel settore digitale mediante lo sviluppo di una piattaforma multicanale, ed in particolare attraverso:
  - l'acquisizione di risorse con competenze specifiche e altamente tecniche per lo sviluppo della suddetta piattaforma al fine di raggiungere segmenti di clientela poco battuti;
  - l'accesso a nuovi mercati;
  - lo sviluppo di prodotti innovativi principalmente nel settore dell'e-commerce del "Buy now pay later";
- b) alla luce di quanto sopra, il ricambio generazionale e professionale è, quindi, condizione necessaria per la realizzazione degli obiettivi indicati nel piano strategico 2023 – 2026 e favorire la creazione di un ambiente caratterizzato da un maggior dinamismo organizzativo;
- c) la Banca, pertanto, si è resa disponibile a procedere ad un ricambio generazionale attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore credito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale n. 83486 del 28/07/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
- d) Con lettera informativa inviata il 7 dicembre 2023 è stata avviata la procedura finalizzata alla realizzazione di interventi di efficientamento e ricambio generazionale attraverso l'accesso a prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito;

- e) Nell'ambito del confronto svoltosi in data 9, 19 e 30 gennaio 2024, le Parti hanno valutato i riflessi sulle condizioni di lavoro e le possibili soluzioni adottabili.

Tutto ciò premesso le Parti a conclusione della procedura, avviata con la lettera informativa inviata il 7 dicembre 2023 da intendersi quindi correttamente esperita, danno atto di aver raggiunto la seguente intesa, disciplinata nel presente accordo sindacale.

## **1. PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente Accordo.

## **2. ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO**

Le Parti concordano di attivare il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, prevedendo la possibilità di aderirvi su base volontaria.

La facoltà di accesso al Fondo è riconosciuta nell'ambito delle compatibilità economiche previste, ai lavoratori/lavoratrici di Compass Banca – con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di Aree Professionali e Quadri Direttivi (per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili) - che matureranno il diritto al trattamento pensionistico entro e non oltre il 1° gennaio 2029 per un numero massimo di 42 risorse, fermo quanto successivamente indicato al punto 7.

I lavoratori che aderiranno, potranno accedere al Fondo a partire dal 1° luglio 2024 o dalla prima data utile successiva, e comunque entro il 1° gennaio 2025, fermo che la permanenza all'interno del Fondo da parte dei lavoratori non potrà eccedere i 4 anni (n. 48 mesi).

I lavoratori che intendono accedere al Fondo dovranno manifestare la loro disponibilità in tal senso entro e non oltre il 15 marzo 2024 utilizzando il modulo fornito dalla Direzione Centrale Risorse Umane da inoltrare alla Società unitamente alla certificazione contributiva dell'INPS (ECOCERT), - solo nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere tempestivamente tale documento e comunque nell'attesa di presentare l'ECOCERT che risulta essere un documento indispensabile per il perfezionamento della domanda, il dipendente dovrà anticipare la stampa del documento "situazione attuale" reperibile sul portale INPS alla sezione "La mia pensione futura" oltre alla stampa dell'Estratto Conto Contributivo aggiornato alla data della presentazione della domanda - in modo da consentire alla Società di tenere conto, ai fini dell'accertamento dei requisiti, della complessiva anzianità contributiva. In ogni caso, Compass Banca non accoglierà le richieste provenienti da lavoratori per i quali la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga oltre la data del 1° gennaio 2029. Nel caso in cui dovessero manifestarsi un numero di adesioni superiore a quanto sopra indicato e tale da superare la spesa complessiva indicata al punto 7 del presente accordo, la Banca accetterà le domande di accesso nel Fondo secondo i criteri di priorità disciplinati nel seguente articolo 3.

L'accesso allo strumento delle prestazioni straordinarie del Fondo sarà condizionato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva ed alla sottoscrizione del Verbale di Conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del ccnl 19 dicembre 2019, rinnovato con l'Accordo del 23 novembre 2023 e agli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 c.p.c.; nel Verbale di Conciliazione si farà riferimento al presente accordo.

La Società comunicherà al lavoratore l'accoglimento della domanda nei tempi utili nonché la data di cessazione dal servizio.

### 3. ESCLUSIONI E GRADUATORIA

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al presente accordo dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 marzo 2024 per il tramite della modulistica fornita dalla Direzione Centrale Risorse Umane.

Compass Banca, rispetto a quelle figure dalla stessa ritenute chiave, si riserva la facoltà di differire di massimo sei mesi l'accesso al Fondo di Solidarietà e comunque entro il 31 dicembre 2024.

Le domande di accesso al Fondo saranno accolte, entro i limiti numerici delle risorse indicati al precedente punto 2 e in ogni caso entro i limiti di spesa stabiliti, in base alla maggiore prossimità alla maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica a carico dell'AGO, da intendersi come primo requisito tra la pensione di vecchiaia o anticipata. In caso di parità di anzianità pensionistica, si darà priorità alla maggiore anzianità di servizio presso Compass Banca e in subordine alla maggiore età anagrafica (possibile accorpamento con il requisito dell'anzianità).

Fermo quanto sopra, saranno in ogni caso accolte prioritariamente le domande di:

1. lavoratori/lavoratrici portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 per se stessi;
2. lavoratori/lavoratrici disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

### 4. CONDIZIONI ACCESSORIE

Per favorire l'accesso al Fondo, Compass Banca si impegna a corrispondere ai lavoratori che accederanno allo stesso, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la Società, un importo quale incentivo all'esodo pari a due mensilità lorde. La mensilità base lorda per il calcolo dell'incentivazione sarà determinata avendo come riferimento la voce del cedolino "Totale Retribuzione" del mese antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di part time la voce verrà riproporzionata alla percentuale oraria prevista dal contratto individuale.

In caso di previsioni normative/legislative che modifichino la decorrenza della data di maturazione del primo requisito pensionistico utile per quei lavoratori che abbiano già avuto accesso al Fondo di Solidarietà:

- laddove aumentasse il requisito pensionistico di vecchiaia e anticipata, verrà garantito il pagamento dell'assegno e della contribuzione correlata fino al raggiungimento del nuovo requisito pensionistico, in ogni caso entro il limite massimo dei cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro; qualora il Fondo non proseguisse l'erogazione delle prestazioni straordinarie oltre i cinque anni e fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, i lavoratori avranno diritto a rientrare in servizio fino alla maturazione del diritto alla pensione;
- laddove diminuisse il requisito pensionistico di vecchiaia e anticipata il lavoratore si impegna a presentare la domanda di pensione secondo la nuova previsione normativa, anticipando l'uscita dallo stesso dal Fondo di Solidarietà.

La Banca manterrà in essere in favore dei lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo di Solidarietà, le seguenti coperture, alle stesse condizioni applicate al personale dipendente:

- **Previdenza Complementare:** al personale in quanto iscritto a forme di previdenza a contribuzione predefinita verrà riconosciuto il contributo al fondo pensione attualmente a carico della Società per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione ordinaria di spettanza utile ai fini della contribuzione della previdenza complementare.

- **Assistenza Sanitaria:** al personale verranno garantite le coperture fornite dalla polizza di assistenza sanitaria (applicate alla composizione del nucleo familiare in essere alla data di cessazione al momento dell'ingresso nel Fondo di Solidarietà, comunicando post ingresso nel Fondo, solo l'eventuale modifica da familiare a carico a familiare non a carico e viceversa, non sarà possibile aggiungere altri nominativi) che avranno vigore anche durante tutto il periodo in cui le risorse permarranno all'interno del Fondo, alle stesse condizioni in essere per il personale dipendente in servizio. I contributi a carico del lavoratore, compresi quelli relativi ai familiari non a carico, dovranno essere versati annualmente dallo stesso alla Società alle stesse condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio.

Sarà onere del dipendente esodato quello di comunicare la data di accesso alla pensione, inviando una e-mail all'Ufficio Employee Benefits "[employeebenefits@mediobanca.com](mailto:employeebenefits@mediobanca.com)", specificando l'intenzione di aderire alla polizza sanitaria quiescenti tempo per tempo vigente.

- **Condizioni Bancarie:** al personale verranno mantenute, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, le condizioni bancarie tempo per tempo vigenti, ivi comprese le condizioni di prestiti e mutui appartenenti alla gestione delle Società del Gruppo Mediobanca. La presente agevolazione è da intendersi applicata ai prodotti bancari/finanziari già in essere prima dell'ingresso nel Fondo e non avrà applicazione riguardo ad eventuali prodotti sottoscritti successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

- **ESOP 2023-2026:** al personale che ha aderito al piano Oneshare del Gruppo Mediobanca verrà mantenuta la possibilità di maturazione delle matching share e dello sconto già applicato, a condizione che gli stessi risultino ancora nel periodo di esodo e non siano ancora usciti dal Fondo di Solidarietà.

- **Premio Aziendale (ex Vap):** al personale in ingresso nel Fondo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente il premio aziendale (ex Vap) maturato nell'ultimo esercizio interamente lavorato eventualmente erogato dalla Banca, secondo le tabelle disciplinate dall'accordo del 16 giugno 2023 ed unicamente in forma cash.

- **Part – Time:** al personale part – time che ne farà richiesta sarà consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno da attuare nel mese precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Opzione donna**

Alle lavoratrici che intendano aderire alla c.d. "opzione donna" la Banca prevede un riconoscimento di una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a dodici mensilità di retribuzione lorda, a condizione che la volontà di esercitare tale opzione venga comunicata entro il 15 marzo 2024 – con conseguente risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da effettuarsi entro il 31 Dicembre 2024 (da perfezionarsi con conciliazione presso la commissione Paritetica di conciliazione prevista dal vigente CCNL).

## **5. RIEQUILIBRIO AZIENDALE DELLE RISORSE**

Per consentire l'acquisizione di nuove specifiche professionalità necessarie allo sviluppo dell'attività aziendale, nonché favorire il ricambio generazionale, la Banca avvierà un piano di reclutamento quadriennale di nuove figure professionali con l'intento di assumere un numero di risorse pari al numero complessivo delle adesioni al Fondo di Solidarietà, favorendo, compatibilmente con le necessità organizzative e l'idoneità dei profili professionali, le zone geografiche più svantaggiate in termini occupazionali e con precedenza ai lavoratori già in servizio con contratto a tempo determinato.

## **6. SVILUPPO PROFESSIONALE**

Eventuali posizioni professionali che si dovessero rendere disponibili in connessione all'uscita dei lavoratori che aderiranno al Fondo di Solidarietà verranno ricoperte, qualora ne sussistano i presupposti organizzativi e professionali, favorendo la crescita interna delle risorse ed utilizzando lo strumento della mobilità interna; tali iniziative saranno supportate da adeguati percorsi formativi.

## **7. LIMITE DI SPESA**

Si stabilisce come limite massimo di spesa complessiva da destinare al Fondo di Solidarietà una somma non superiore a Euro 8.200.000. Qualora le richieste di adesione fossero superiori a 42 risorse e qualora non si fosse raggiunto l'importo di spesa che la Banca ha preventivato in Euro 8.200.000, la Banca si impegna ad accogliere ulteriori richieste nell'ambito della compatibilità economica su citata.

## **8. INCONTRO DI VERIFICA**

Le Parti si incontreranno entro il 30 maggio 2024 per confrontarsi sull'andamento delle adesioni pervenute, sulla programmazione delle uscite previste, riservandosi di approfondire l'argomento sia in caso di domande eccedenti sia in caso di adesioni insufficienti.

L.C.S.

**Compass Banca S.p.A.**

**Le R.S.A.**

**Le OO.SS.**